

Deontologia Forense 2026

a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista, Specialista in Dir.UE, Dottore di Ricerca TPRS

Ultimi aggiornamenti:

- **D.L. 12 giugno 2026, n. 100**, pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2026, art. 1 → nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato: un'unica sessione annuale, due prove scritte e una prova orale; disciplina vigente dal 12 giugno 2026, ma soggetta a conversione.
- **Delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026**, pubblicata in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2026 → modifica dell'art. 25-bis CDF in materia di violazioni delle disposizioni sull'equo compenso.
- **Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16852** → responsabilità professionale dell'avvocato, obblighi informativi, obblighi dissuasivi, sollecitazione documentale e necessità del nesso causale tra inadempimento e danno.
- **Consiglio Nazionale Forense, parere 25 luglio 2025, n. 48** → segreto professionale del praticante forense.
- **Consiglio Nazionale Forense, sentenza depositata il 7 aprile 2026, n. 118/2026** → recupero giudiziale del compenso nei confronti del cliente, accordo di rateizzazione, rinuncia agli incarichi e art. 34 CDF.
- **Sentenza CNF n. 245/2025**
- **Sentenza CNF n. 244/2025**
- Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 26/09/2025, n. 26232 – in tema di procedimento disciplinare
- L. 23/9/2025, n. 132 (**LEGGE SULL'IA**) - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
- **Sentenza del CNF 487/2024**, pubblicata l'8/7/25
- **Sentenza del CNF 435/2024**, pubblicata il 15/6/25
- **Sentenza del CNF 429/2024**, pubblicata il 6/6/25
- Sentenza Consiglio distrettuale di disciplina di Trieste, decisione n.22 del 15 dicembre 2024
- Decreto legge 27/12/2024, n. 202, convertito in Legge con L. 21 febbraio 2025, n. 15 (**Decreto milleproroghe 2025**)
- **Sentenza del CNF n. 134/2024**
- **Sentenza del CNF n. 73/2024**
- **Delibera del CNF n. 275 del 23 febbraio 2024 in GU n. 102 del 3 maggio 2024** → art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso
- **Legge 3 luglio 2023 n. 87 - Art. 4-quater** → Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
- **Decreto del 10 maggio 2023 – Ministero della Giustizia : Gratuito Patrocinio.**
- **CDD di Napoli, decisione n. 7 del 16 febbraio 2023** → derubricazione del reato – irrilevanza in sede disciplinare
- **Cassazione civile, sez. Un., sentenza 8 marzo 2022, n. 7501** → Sull'accaparramento della clientela.
- **D.L. 139/2021 (c.d. Decreto Capienze)** → in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- **D.M. 174/2021** → Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense

- **D.L. 31/2021, conv con L. 50/2021 →** in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- **D.M. n. 163/2020 →** disposizioni per il conseguimento del titolo di avvocato specialista
- **D.M. n. 80/2020 →** regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
- **D.L. del 10/01/2019 -** Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi
 - Cassazione civile, SS.UU., sentenza 20/12/2018 n° 32781
 - D.M. n. 133/2018
 - D.LGS 101/2018, in attuazione del GDPR
 - Sentenza del 25 maggio 2018, n. 58 – CNF
 - D.M. 8-3-2018, n. 37, che ha modificato il precedente D.M. 10-3-2014, n. 55 in materia di compensi
 - Comunicato 13 aprile 2018, pubblicato nella G.U. 13 aprile 2018, n. 86 del Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018
 - D.M. 9-2-2018, n. 17 sui corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;
 - Cassazione civile, sez. un., sentenza 10 luglio 2017, n. 16993
 - Legge n. 113/2017

CAPITOLO 1 → *L'ordinamento Forense in generale*

1. L'ordine forense
2. Il Consiglio dell'ordine circondariale
 - 2.1. Elezioni → Legge 12 luglio 2017, n. 113
 - 2.2. Gli organi del Consiglio
 - 2.3. Compiti del Consiglio dell'Ordine
3. Il Consiglio nazionale forense
4. Il Collegio dei revisori
5. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6. Il congresso nazionale forense.

CAPITOLO 2 → *La tenuta degli albi*

1. L'iscrizione all'albo
2. Albi, registri ed elenchi.
3. I requisiti per l'iscrizione.
4. L'esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
5. Il procedimento per l'iscrizione.
6. Le incompatibilità.
7. La cancellazione dall'albo.

CAPITOLO 3 → *La Formazione e gli esami.*

1. Il tirocinio forense.

2. L'esame di abilitazione alla professione di avvocato.
3. La formazione continua.
4. Conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista.

CAPITOLO 4 → *I soggetti.*

1. I praticanti.
2. Gli avvocati.
3. I difensori d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.
4. Gli avvocati in Cassazione.
5. Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, i professori, i giuristi d'impresa.
6. Le associazioni professionali

CAPITOLO 5 → *L'Attività professionale e il compenso.*

1. L'attività professionale.
 1. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.
2. Il mandato professionale.
3. La procura alle liti.
4. La polizza assicurativa.
5. Compenso e tariffe.
6. La pattuizione del compenso e i parametri.
7. Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso
8. Il GDPR e l'Avvocato.

CAPITOLO 6 → *La deontologia.*

1. La deontologia.
2. Il Codice Deontologico forense.
3. Le sanzioni.
4. I principi generali (Titolo I)
5. I rapporti con il cliente e con la parte assistita (Titolo II).
6. I rapporti con i colleghi (Titolo III).
7. I doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie (Titolo IV)
8. I rapporti con terzi e controparti (Titolo V).
9. I rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI).

CAPITOLO 7 → *Il procedimento disciplinare.*

PREMESSA – RIFORMA art. 20 codice deontologico.

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina (C.d.d.)
2. Il procedimento disciplinare.
3. Le sanzioni disciplinari

4. La sospensione cautelare
5. L'esecuzione delle sanzioni
6. La sospensione e la riapertura del procedimento
7. L'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense
8. L'impugnazione davanti alle sezioni unite della Cassazione

~ ~ ~

CAPITOLO 1 → *L'ordinamento Forense in generale*

Il Codice Civile stabilisce che per **esercitare una professione**, è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Inoltre → **l'accertamento dei requisiti** per l'iscrizione e il potere disciplinare sugli iscritti, spetta agli organi professionali.

La professione forense, dopo una serie di norme che si sono susseguite negli anni, è stata modificata in ultimo con la L. n. 247/2012, definita appunto, la legge professionale forense.

1. L'ordine forense

Il legislatore ha espressamente stabilito che gli iscritti negli albi degli avvocati, **costituiscono l'ordine forense**.

A sua volta, l'ordine forense, si articola nei **Consigli degli ordini circondariali** e nel **Consiglio nazionale forense**.

2. Il Consiglio dell'ordine circondariale

L'ordine circondariale è costituito presso ogni Tribunale, da tutti gli avvocati che hanno **domicilio professionale** e sono iscritti nel circondario.

Il Consiglio ha sede presso il Tribunale.

2.1. Elezioni

La disciplina delle elezioni del CDO è stata recentemente modificata dalla **Legge 12 luglio 2017, n. 113**.

Gli iscritti, eleggono i componenti del Consiglio dell'Ordine in numero variabile, in dipendenza cioè, dal **numero degli iscritti**.

Le elezioni si svolgono nel mese di gennaio, successivo alla scadenza del Consiglio secondo alcuni **principi**:

- Il voto è **segreto**;
- **Equilibrio** tra i generi, e cioè il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 1/3 dei consiglieri eletti;
- **Non hanno diritto di voto** gli avvocati sospesi;
- Possono essere eletti gli iscritti che hanno diritto di voto e non abbiano riportato nei 5 anni precedenti, una **sanzione disciplinare** esecutiva più grave dell'avvertimento;

L'**art. 25-bis del Codice deontologico forense**, come modificato dalla **Delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026**, disciplina il rilievo deontologico delle violazioni in materia di **equo compenso**.

La disposizione opera nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'**art. 2230 c.c.**, regolati da convenzioni relative allo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività professionali rese in favore di determinati soggetti.

In particolare, l'avvocato non può concordare un compenso che non sia **giusto, equo e proporzionato** alla prestazione professionale richiesta, né un compenso non determinato in applicazione dei **parametri forensi vigenti**, quando il rapporto professionale riguardi:

1. **imprese bancarie e assicurative**, loro società controllate e mandatarie;
2. imprese che, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, abbiano occupato più di **cinquanta lavoratori** oppure abbiano presentato ricavi annui superiori a **10 milioni di euro**;
3. **pubbliche amministrazioni** e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**, con le esclusioni previste dalla disposizione.

Quando la convenzione, il contratto o altra forma di accordo con tali clienti siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi deve avvertire **per iscritto** il cliente che il compenso deve rispettare, pena la **nullità della pattuizione**, i criteri stabiliti dalla disciplina vigente in materia di equo compenso.

Il divieto e l'obbligo informativo non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma dell'art. 25-bis CDF. La norma, quindi, non va letta come regola deontologica generale su ogni compenso professionale, ma come presidio specifico riferito ai rapporti indicati dalla disciplina sull'equo compenso.

La violazione del divieto di concordare compensi non conformi ai criteri dell'equo compenso comporta la **sanzione disciplinare della censura**. La violazione dell'obbligo informativo scritto comporta la **sanzione disciplinare dell'avvertimento**.

8. Il GDPR e l'Avvocato

Il Decreto Legislativo 101/2018, che ha attuato il Regolamento UE 2016/679 relativo alla **protezione dei dati personali**, si riferisce anche agli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall'area di attività.

I dati ai quali l'avvocato nell'esercizio delle sue funzioni ha accesso sono particolarmente **sensibili**. Essi possono infatti riguardare infatti:

- a) la **salute**,
- b) l'**orientamento religioso politico o sessuale**,
- c) **dati giudiziari**,
- d) **situazione familiare**,
- e) **dati di minori** etc,

Motivo per il quale, il trattamento di tali dati, è connesso al **rapporto di fiducia** che lega l'avvocato al suo cliente e al rispetto degli obblighi deontologici, primo fra tutti l'obbligo di garantire il segreto professionale.

Difatti, la divulgazione, anche accidentale di tali dati potrebbe ledere i diritti e la libertà delle persone coinvolte.

La condotta è esaminata in quanto suscumbibile nelle violazioni deontologiche contestate, indipendentemente dalla sua classificazione in specifiche categorie di reato.

Pertanto, la derubricazione del reato contestato in un altro meno grave non ha rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità deontologica. Questo principio espresso dal CDD di Napoli (decisione n. 7 del 16 febbraio 2023), è fondamentale per comprendere come, anche in presenza di variazioni nel contesto penale, la valutazione disciplinare mantiene la sua autonomia e specificità.

7. L'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense

Le decisioni del C.d.d. possono essere impugunate entro 30 giorni dal deposito della sentenza davanti ad una apposita sezione del C.N.F.

Legittimati ad impugnare sono:

- L'incolpato, se viene affermata la sua responsabilità,
- Il Consiglio dell'Ordine, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale contro ogni decisione.

Il COA può impugnare anche i provvedimenti di archiviazione.

Sul punto, le SS.UU. (Cassazione civile, sez. un., sentenza 10 luglio 2017, n. 16993) hanno stabilito che avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, **è ammesso ricorso da parte del Consiglio dell'ordine** presso cui l'avvocato è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense.

Il ricorso dell'incolpato:

- Deve contenere l'indicazione specifica dei motivi su cui si fonda
- Deve essere notificato al PM e al Procuratore generale presso la Corte D'Appello.
- ✓ I provvedimenti hanno natura di sentenza
- ✓ Le udienze sono pubbliche
- ✓ Le decisioni sono notificate entro 30 giorni all'interessato e al PM e comunicate al Consiglio dell'Ordine
- ✓ **Parti necessarie del giudizio sono:**
 - Il procuratore della Repubblica
 - Il procuratore generale
 - Il Consiglio dell'Ordine

Il procedimento di impugnazione:

- a) Gli atti vengono trasmessi alla segreteria del Consiglio Nazionale Forense
- b) Il presidente del Consiglio nazionale forense nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso
- c) All'udienza stabilita, il consigliere incaricato svolge la relazione, l'incolpato può esporre le proprie deduzioni e il PM svolge le sue conclusioni.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, il ricorso giurisdizionale proposto avverso la decisione disciplinare è soggetto a **specifici oneri di deposito**, la cui inosservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.